

Codice A1814B

D.D. 25 luglio 2022, n. 2269

Autorizzazione idraulica n° 1826 per opere di regimazione idraulica e interventi di messa in sicurezza del territorio con ricostruzione della scarpata del Rio della Madonna (o della Montata), in Località Saurge, nel Comune di Berzano San Pietro (AT). Richiedente: Comune di Berzano San Pietro (AT).



ATTO DD 2269/A1814B/2022

DEL 25/07/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Autorizzazione idraulica n° 1826 per opere di regimazione idraulica e interventi di messa in sicurezza del territorio con ricostruzione della scarpata del Rio della Madonna (o della Montata), in Località Saurge, nel Comune di Berzano San Pietro (AT). Richiedente: Comune di Berzano San Pietro (AT).

Con nota inviata via PEC n° 1683 in data 16/06/2022 (ns. prot. n° 25923/A1814B del 20/06/2022), il Comune di Berzano San Pietro, con sede in Piazza Municipale n° 1, 14020 – Berzano San Pietro (AT), Codice Fiscale 92035370052, presentava richiesta di rilascio autorizzazione idraulica per opere di regimazione idraulica e interventi di messa in sicurezza del territorio con ricostruzione della scarpata del Rio della Madonna (o della Montata), in Località Saurge.

Il Comune di Berzano San Pietro risulta beneficiario di un finanziamento da parte del Ministero dell'Interno, Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali, relativo al fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di messa in sicurezza di cui all'articolo 1, comma 51bis della legge n° 160 del 27 dicembre 2019, introdotto dal decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.126 - Importo Complessivo €. 38998,19.

All'istanza, inviata telematicamente tramite PEC dal Comune di Berzano San Pietro, sono allegati gli elaborati progettuali (progetto definitivo) in formato digitale, costituiti da Relazione tecnica, Relazione geologica, Relazione tecnica-idraulica, Documentazione fotografica, e sottoscritti digitalmente dall'Ing. Luca Vito Perazzone e dal Dott. Geol Paolo Sassone, in base ai quali è prevista la realizzazione degli interventi di cui trattasi.

Poiché le opere da realizzarsi interferiscono con il corso d'acqua demaniale pubblico denominato Rio della Madonna (o della Montata), non iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (Regio Decreto del 04/11/1938) ma che catastalmente appartiene al demanio pubblico dello Stato, è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904 "*Testo Unico delle disposizioni di legge sulle Opere Idrauliche delle*

diverse categorie”.

Il progetto in esame prevede la ricostruzione della scarpata, adiacente al settore sub-pianeggiante che ospita l'impianto di depurazione principale del Comune, attualmente sostenuta da una gabbionata lesionata verosimilmente dalle spinte dovute al terreno retrostante; il rifacimento dell'opera di sostegno è previsto mediante terre rinforzate, per una lunghezza di circa 25 metri e per un'altezza media di 2,3 – 2,5 metri; è inoltre previsto il recupero del materiale litoide dei gabbioni per la realizzazione dei drenaggi.

In data 07/07/2022 è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti, al fine di verificare lo stato dei luoghi.

L'intervento in progetto, inquadrabile tra le attività di manutenzione idraulica finalizzate al mantenimento delle sezioni idrauliche idonee a far defluire le piene di riferimento e a garantire la sicurezza del territorio circostante, è ritenuto ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Rio della Madonna (o della Montata).

Considerato che le opere di difesa di cui trattasi assolvono unicamente la finalità di protezione spondale da erosioni e conseguenti cedimenti in alveo, ed interventi di manutenzione dell'alveo e delle sponde del Rio della Madonna (o della Montata), finalizzati al mantenimento e al miglioramento della capacità di deflusso del corso d'acqua, ai sensi del Regolamento Regionale n° 14/R del 06/12/2004 e s.m.i., non dovrà essere corrisposto alcun canone e non occorrerà formalizzare un atto di concessione, fermo restando l'osservanza delle vigenti norme in materia e delle prescrizioni/obblighi di cui al presente provvedimento.

L'opera in oggetto non è soggetta alle procedure di fase di verifica della procedura di VIA (articolo 19 del Decreto Legislativo n° 152/2006), preso atto di quanto stabilito dalla D.G.R. del 30/10/2020 n° 6-2173 "Approvazione del documento recante Indirizzi interpretativi inerenti alla nozione di opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua di cui alla lettera o) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda del Decreto Legislativo n° 152/2006", in particolare al suo Allegato che, al punto 3, evidenzia le tipologie progettuali non rientranti nella nozione di "opere di canalizzazione e regolarizzazione dei corsi d'acqua" ed in dette tipologie rientrano le difese spondali (scogliere, gabbionate, muri di sponda).

Ravvisata la necessità idraulica ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 10/UOL/AGR del 17/09/2012, considerato che l'intervento rientra anche tra le attività di manutenzione idraulica, il valore delle piante eventualmente tagliate è da intendersi nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il Testo Unico sulle opere idrauliche approvato con Regio Decreto n° 523/1904;
- visti gli art. 86 e 89 del Decreto Legislativo n° 112/98;
- visto l'art. 17 della Legge Regionale n° 23/2008;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- visto l'art. 59 della Legge Regionale n° 44/2000;
- vista la D.G.R. del 30/10/2020 n° 6-2173 "Approvazione del documento recante Indirizzi interpretativi inerenti alla nozione di opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi

d'acqua di cui alla lettera o) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda del Decreto Legislativo n° 152/2006";

- visto il D.P.C.M. del 24/05/2001 (approvazione del PAI) e s.m.i.;
- Vista la Legge Regionale n° 12 del 18/05/2004;
- viste le Leggi Regionali n° 20/2002 e n° 12/2004 e s.m.i.;
- vista la Determinazione Dirigenziale n° 1717 del 04/11/2005;
- vista la Legge Regionale n° 37/2006, la D.G.R. n° 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n° 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;
- vista la Legge Regionale n° 4 del 10/02/2009 e relativo Regolamento n° 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.;
- Vista la Legge Regionale n° 17 del 12/08/2013, articolo 18 ed Allegato A e s.m.i.;
- Vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 10/UOL/AGR del 17/09/2012;
- visto il Regolamento Regionale n° 14/R del 06/12/2004 ed il Regolamento Regionale n° 2/R del 04/04/2011,

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904 “*Testo Unico delle disposizioni di legge sulle Opere Idrauliche delle diverse categorie*” il Comune di Berzano San Pietro ad eseguire gli interventi di messa in sicurezza del territorio con ricostruzione della scarpata del Rio della Madonna (o della Montata), in Località Saurge, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati tecnici allegati all’istanza, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- le opere e gli interventi devono essere realizzati in conformità al progetto allegato all’istanza e nessuna variazione ai lavori potrà essere effettuata senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- il materiale di oggetto di movimentazione in alveo dovrà essere usato per imbottimento della sponda a tergo delle opere di difesa oppure per la colmatatura di depressioni in alveo o di sponda ove necessario in prossimità dei lavori di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla rimozione degli ostacoli e dei detriti esistenti dovrà essere allontanato dall’alveo;
- è fatto divieto assoluto di asportazione materiale litoide demaniale d’alveo;
- non è consentito rialzare il ciglio di sponda rispetto all’attuale quota del piano campagna;
- i lavori dovranno essere eseguiti in modo da ridurre al minimo l’interferenza con l’alveo interessato;
- è consentita la rimozione/taglio della vegetazione esclusivamente nel tratto interessato dalla realizzazione degli interventi oggetto della presente autorizzazione ed il materiale legnoso nonché i residui di lavorazione dovranno essere immediatamente allontanati dall’alveo e dalle aree di possibile esondazione e smaltiti nel rispetto delle vigenti normative in materia;
- è consentito il taglio della vegetazione, senza rilascio di matricine (così detto a raso), ai sensi dell’art. 37 bis della Legge Regionale n° 4 del 10/02/2009 e relativo Regolamento Regionale n° 8/R del 20/09/2011 e s. m. e i. esclusivamente all’interno dell’alveo inciso ovvero nella sola porzione occupata dall’acqua in regime ordinario al fine di ridurre il rischio di ostruzione della sezione idraulica e di fluitazione in caso di piena;

- nella restante porzione di alveo (ovvero nel tratto compreso tra il piano di scorrimento dell'acqua in regime ordinario e il ciglio alto di sponda - a circa 1/3 della sponda) il taglio dovrà essere di tipo selettivo e limitato alle tipologie che risultano fortemente inclinate, instabili, senescenti e deperenti e che possono costituire pericolo per il regolare deflusso delle acque, occorrerà quindi garantire il mantenimento dei soggetti più flessibili e resistenti alle sollecitazioni della corrente;
- le operazioni di taglio andranno fatte nel rispetto del periodo di silenzio selvicolturale previsto dal comma 5 dell'art. 37 del Regolamento Forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i. (dal 31 marzo al 15 giugno);
- durante le operazioni di taglio non dovranno essere danneggiate le piante ed il novellame non interessati dall'intervento;
- è fatto divieto assoluto di sradicare o bruciare le ceppaie sulle sponde ai sensi dell'art. 96, lett. c) del R.D. 523/1904;
- il materiale derivante dal taglio della vegetazione arbustiva (decespugliamento) ed arborea e dalle lavorazioni (legname, ramaglie e fogliame) dovrà essere prontamente allontanato dall'alveo e l'eventuale suo accatastamento dovrà avvenire al di fuori delle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
- il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla completa pulizia del sottobosco e all'immediato allontanamento dei materiali derivanti dalle lavorazioni, delle ramaglie e fogliame residuo, con divieto assoluto del loro abbandono in alveo, sulle sponde o in zone di possibile esondazione e con l'obbligo di ripulire, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali interessate dai lavori in questione;
- al termine dei lavori dovrà essere garantita la smobilitazione tempestiva del cantiere e delle piste di servizio realizzate per l'esecuzione dei lavori, nonché di altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, in modo da ripristinare lo stato dei luoghi;
- il committente dell'opera dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti - Ufficio di Asti, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo *tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it* l'inizio (con anticipo di almeno 7 giorni) e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della Direzione Lavori. Ad avvenuta ultimazione, il committente dovrà inviare una dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
- l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche-idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni (antropiche o naturali) delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua o con le sistemazioni previste dagli studi in essere;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori, dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- il personale del Comune di Berzano San Pietro (AT) dovrà provvedere al coordinamento, al controllo ed alla verifica dei lavori che dovranno essere eseguiti nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente autorizzazione;
- la presente autorizzazione ha validità nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui; il Comune di Berzano San Pietro è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera utilizzati ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. e ad eseguire a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per il ripristino dello stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- al termine dei lavori dovranno essere adottati tutti gli interventi necessari al ripristino delle condizioni di originaria naturalità del corso d'acqua così come prescritto nel parere prot. n° 13155 del 14/07/2022 (ns. prot. n° 30135 del 14/07/2022) rilasciato dal Servizio Caccia, Pesca, Antisofisticazioni Vinicole della Provincia di Asti, ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale n° 37/2006 – DGR n° 72-13725 del 29/03/2010 modificata dalla D.G.R. n° 75-2074 del 17/05/2011 e che si allega al presente provvedimento;
- la presente autorizzazione ha **validità di 3 (tre) anni**, con la condizione che, una volta iniziati, i lavori dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su richiesta motivata del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi i lavori non possono aver luogo nei termini previsti.
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idraulico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.
- il materiale ciottoloso con il quale sono realizzati gli attuali gabbioni dovrà essere riutilizzato per lo strato di base della nuova struttura e per un strato di protezione anteriore al fine di evitare possibili effetti di svuotamento e sifonamento, così come indicato dal progettista Ing. Perazzone.
- in sede esecutiva o prima dell'inizio dei lavori il progettista o altro tecnico incaricato dovrà verificare la correttezza degli assunti geotecnici, alla luce delle risultanze che si evidenzieranno in fase di scavo.

Il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori.

Il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altro parere/autorizzazione che si rendesse necessario ai termini di legge attualmente in vigore.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della Legge Regionale n° 22/2010 .

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

I Funzionari estensori
Giuseppe RICCA
Giuliana CAPITOLO
Luca ALCIATI

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli